



Incentivi auto e moto

Dall'1.08.2020 partono i “nuovi” incentivi auto. Si tratta di un ampliamento, che copre il periodo fino al 31.12.2020, dei bonus precedentemente previsti dalla Legge Finanziaria 2019, riservati, nella maggior parte dei casi, alle auto elettriche e a poche e sofisticate ibride.

Con l'ampliamento in oggetto ora potranno beneficiarne non solo le ibride (comunque in numero maggiore rispetto a prima) ma anche diversi modelli a motore tradizionale; inoltre aumentano anche i fondi a disposizione per il bonus.

Tra le novità più importanti introdotte dal “Decreto Rilancio” vi sono:

- un premio supplementare per la rottamazione di 2 vecchie auto anziché 1;*
- uno sconto fiscale per l'acquisto di un'auto usata Euro 6 oppure elettrica o ibrida plug-in (ossia con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km);*
- aumento degli incentivi per moto elettriche ed ibride (anche nel caso di assenza di rottamazione).*

L'operazione si basa sull'ecobonus istituito per il 2019-2021 dalla Legge Finanziaria 2019 (L. 145/2018) che prevedeva contributi da € 1.500 a € 6.000, rispettivamente per auto ibride plug-in (con prezzo di listino inferiore a € 50.000 e con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/Km, senza rottamazione) e per auto elettriche (tra 0 e 20 g/Km, con rottamazione di auto Euro 4 o inferiore, intestate da almeno 12 mesi).

L'estensione operata dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020) prevede una finestra temporale in cui si aggiungono i seguenti contributi: da € 1.000 a € 2.000, rispettivamente senza e con rottamazione. Invece nel caso di acquisto di veicoli “tradizionali” viene aggiunto (affiancato) un bonus di € 750 e di € 1.500, rispettivamente senza rottamazione e con l'acquisto di auto ibride “normali” e medio-piccole, soprattutto diesel (tra 61 e 110 g/Km). Inoltre il venditore aggiungerà uno sconto di almeno € 2.000 o € 1.000 rispettivamente in caso di presenza o assenza di rottamazione.

INCENTIVI AUTO E MOTO

Artt. 44 e 44-bis, D.L. 19.05.2020, n. 34 conv. nella L. 17.07.2020, n. 77 - L. 28.02.2020, n. 8 - L. 30.12.2018, n. 145 - Ris. Ag. Entrate 26.02.2019, n. 31/E
Ris. Ag. Entate 28.02.2019, n. 32/E

Al fine di preservare l'ambiente e favorire la sostenibilità la legge di Bilancio 2019 ha previsto contributi per l'acquisto di veicoli con basse emissioni di CO₂. Contestualmente all'incentivo, la norma introduce la cosiddetta "ecotassa", ovvero un'imposta al momento dell'immatricolazione per acquisto di veicoli nuovi maggiormente inquinanti. In sede di conversione del D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") è stato dato un ulteriore incentivo attraverso l'introduzione di nuovi bonus per l'acquisto di auto e moto, rientranti nelle categorie a basse emissioni di CO₂. I nuovi incentivi per il 2020 e 2021 si affiancano, e quindi si pongono in continuità, con quelli precedentemente introdotti dalla L. 145/2018.

SCHEMA DI SINTESI

OGGETTO	⇒ I soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo di listino inferiore a € 50.000 (Iva esclusa), possono beneficiare di un contributo parametrato al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO ₂ g/Km).
MISURA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • I contributi sono pari a: .. € 6.000 per CO₂ g/Km tra 0 e 20 (elettriche) e pari a € 2.500 per CO₂ g/Km tra 21 e 60 (ibride), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4; .. € 4.000 per CO₂ g/Km tra 0 e 20 (elettriche) e pari a € 1.500 per CO₂ g/Km tra 21 e 60 (ibride), in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4.
VEICOLO DA ROTTAMARE	⇒ Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
DECORRENZA	⇒ Il contributo spetta, in via sperimentale, per gli acquisti effettuati dal 1.03.2019 al 31.12.2021 .
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI	⇒ Il contributo è riservato ai veicoli di categoria M1 , ossia veicoli destinati al trasporto di persone , aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.
VALORE DEL VEICOLO	⇒ Il contributo riconosciuto all'acquirente del veicolo spetta in caso di acquisto, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (Iva esclusa). Se il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indica prezzi in una valuta diversa dall'euro, al fine di determinare i presupposti per l'applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a € 50.000), si potrà tenere conto del cambio delle valute estere accertato, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.
COMPENSAZIONE	⇒ Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto .
CUMULABILITÀ	⇒ Il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
VERIFICA EMISSIONI	⇒ Fino al 31.12.2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI

ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO

- **Volontà espressa**
 - Nell'atto di acquisto deve essere **espressamente dichiarato** che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.
 - **Avvio alla rottamazione**
 - Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 19.09.2000, n. 358.
- Il venditore deve consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

COMPITI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI

- **Rimborso e compensazione**
 - Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 legge 23.12.2000, n. 388, e all'art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, presentando il **modello F24** esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- Il costruttore del veicolo è colui che detiene l'omologazione del veicolo e rilascia all'acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge.
- **Obbligo di conservazione**
 - È necessaria la conservazione **fino al 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:
 - .. della copia della **fattura di vendita** e dell'atto di acquisto;
 - .. della copia del **libretto** e della **carta di circolazione** e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, della copia dell'estratto cronologico;
 - .. dell'originale del **certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione**, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

NOVITÀ INTODOTTE DALL'ART. 44 D.L. 34/2020

- Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia **dal 1.08.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria**, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
 - a) per l'acquisto di un veicolo **con contestuale rottamazione** di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1.01.2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

- b) per l'acquisto di un veicolo **in assenza di rottamazione**, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

**NOVITÀ INTODOTTE
DALL'ART. 44
D.L. 34/2020
(segue)**

- I contributi sono riconosciuti ai veicoli di **categoria M1** nuovi di fabbrica che:
 - a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal c. 1031 dell'art. 1 L. 30.12.2018, n. 145;
 - b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 al netto dell'Iva.
- Le persone fisiche che tra il 1.07.2020 e il 31.12.2020 **rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3** con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
- Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un **secondo veicolo di categoria M1** rientrante tra quelli previsti dal c. 1032 dell'art. 1, L. 30.12.2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di € 750, da sommare ai € 1.500 già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro 3 annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

**CUMULO TRA VECCHI
INCENTIVI 2019 E NUOVI
INCENTIVI 2020**

- L'art. 44, c. 1-quater del "Decreto Rilancio" prevede la **cumulabilità del nuovo contributo con l'ecobonus** previsto dall'art. 1, c. 1031 L. 30.12.2018, n. 145.

INCENTIVI PER ACQUISTO DI MOTO ELETTRICHE

**CONTRIBUTI
PER ACQUISTO
DI MOTO ELETTRICHE**

- **Oggetto**
 - I soggetti che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, possono beneficiare di un contributo pari al **30% del prezzo di acquisto** (fino a un **massimo di € 3.000** nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 e 2).
 - **Requisiti**
 - Al fine dei contributi è necessario che:
 - .. il veicolo acquistato sia di potenza inferiore o uguale a 11 kW e appartenente alle **categorie L1 e L3**;
 - .. sia consegnato per la **rottamazione un veicolo delle medesime categorie** di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi.
 - **Classificazione dei veicoli**
 - Il contributo è riservato all'acquisto di **veicoli elettrici o ibridi nuovi** di fabbrica appartenenti alle categorie **L1** [veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione, qualunque sia il sistema di propulsione, non supera i 45 km/h] e **L3** [veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione, qualunque sia il sistema di propulsione, supera i 45 km/h].
 - **Compensazione**
 - Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante **compensazione con il prezzo** di acquisto.
 - **Cumulabilità**
 - Il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
 - **Rottamazione necessaria**
 - Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista (regolamento di cui al D.P.R. 19.09.2000, n. 358).
- I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

COMPITI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI

• Rimborso e compensazione

• Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef, dell'Ires e dell'Iva, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

• Obbligo di conservazione

• È necessaria la conservazione **fino al 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:
 .. della copia della **fattura di vendita** e dell'atto di acquisto;
 .. della copia del **libretto e della carta di circolazione** e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, della copia dell'estratto cronologico;
 .. dell'originale del **certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione**, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

NOVITÀ INTODOTTE DALL'ART. 44-BIS D.L. 34/2020

• A coloro che, **nell'anno 2020**, acquistano, **anche in locazione finanziaria**, e immatricolano in Italia un **veicolo elettrico o ibrido nuovo** di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al **30%** del prezzo di acquisto, fino a un massimo di **€ 3.000**.
 • Il contributo è pari al **40%** del prezzo di acquisto, fino a un massimo di **€ 4.000**, nel caso sia consegnato per la **rottamazione** un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Il contributo può essere riconosciuto fino a un massimo di **500 veicoli** acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.

ECOTASSA PER AUTOVEICOLI INQUINANTI

OGGETTO

• I soggetti che, **dal 1.03.2019 al 31.12.2021** acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, sono tenuti al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/Km.

MISURA

• L'imposta corrispondente sarà pari a:
 .. **€ 1.100** per CO₂ g/Km **tra 161 e 175**;
 .. **€ 1.600** per CO₂ g/Km **tra 176 e 200**;
 .. **€ 2.000** per CO₂ g/Km **tra 201 e 250**;
 .. **€ 2.500** per CO₂ g/Km **superiore a 250**.

• Grammi per chilometro di biossido di carbonio emessi.

IMMATRICOLAZIONE

• L'imposta è dovuta per le immatricolazioni, **dal 1.03.2019 al 31.12.2021**, di veicoli nuovi di fabbrica (anche in locazione finanziaria), oppure di veicoli già immatricolati in un altro Stato.

Non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28.02.2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1.03.2019.

ESCLUSIONI

- Non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**camper**, veicoli blindati, ambulanze, autofu-nebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle, **caravan**, **gru mobili**, carrelli "dolly" e rimorchi per trasporto eccezionale).
- Non è assoggettato all'imposta l'acquisto di veicoli nuovi di **categoria M1**, al ricorrere delle con-dizioni previste dagli artt. 131 e 138 C.d.S. poiché, nel primo caso, l'immatricolazione del veicolo avviene su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e, nel secondo caso, si tratta di un'immatrico-lazione "speciale" che avviene direttamente da parte dell'ente proprietario del veicolo ovvero su richiesta dello stesso.

VERSAMENTO

- L'imposta è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui all'art. 17 e seguenti D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e con-tenzioso in materia di imposte sui redditi.

CODICE TRIBUTO

- Il versamento dell'imposta deve essere effettuato tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", utilizzando il codice tributo "3500" denominato "ECOTASSA - imposta per l'ac-quisto e l'immatricolazione in Italia di veicoli di **categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km** - art. 1, c. 1042 L. 145/2018".

VERIFICA EMISSIONI

- Fino al 31.12.2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione dell'imposta è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

ALTRI INCENTIVI

DETRAZIONE PER INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

- **Oggetto**
 - È stata introdotta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese **documentate sostenute dal 1.03.2019 al 31.12.2021** relative all'**acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica**, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.
- **Beneficiari**
 - Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irppef) e dell'imposta sul reddito delle società (Ires) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.
- **Parti comuni condominiali**
 - La detrazione si applica anche alle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C.
- **Area privata**
 - Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di rica-rica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) e h) D. Lgs. 16.12.2016, n. 257.
- **Misura**
 - La detrazione spetta nella misura **del 50% delle spese sostenute** ed è calco-lata su un ammontare complessivo **non superiore a € 3.000**.
in alternativa
 - Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del **110%**, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali di pari importo**.
 - Sempreché l'installazione sia eseguita **congiuntamente** a uno degli in-terventi di efficientamento energetico oggetto della detrazione del 110%.
- **Ripartizione**
 - La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo.

Tavola n. 1

Classificazione dei veicoli (Art. 47, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”)

- I veicoli si classificano, ai fini del codice della strada, come segue:
 - a) veicoli a braccia;
 - b) veicoli a trazione animale;
 - c) velocipedi;
 - d) slitte;
 - e) ciclomotori;
 - f) motoveicoli;
 - g) autoveicoli;
 - h) filoveicoli;
 - i) rimorchi;
 - l) macchine agricole;
 - m) macchine operatrici;
 - n) veicoli con caratteristiche atipiche.
- I veicoli a motore e i loro rimorchi, lett. e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
 - a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
 - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
 - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
 - c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
 - d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
 - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
 - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
 - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
 - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

ALTRI ADEMPIMENTI

Tavola n. 2

Adempimenti prorogati

Dati

- A causa dell'emergenza Covid-19 si sono succedute proroghe dei documenti e delle abilitazioni alla guida.
- La UE è intervenuta, con il Regolamento 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25.05.2020, in vigore dal 4.06.2020, concedendo una proroga direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE, che però necessita di essere coordinata con le norme dei singoli stati. Se le proroghe dei singoli stati membri risultano più favorevoli rispetto a quanto previsto dal Regolamento UE, troveranno applicazione in sostituzione di quest'ultimo.
- Il Ministero dell'Interno, attraverso la circolare del 5.06.2020, è intervenuto al fine di coordinare le regole nazionali con le regole europee.

Adempimento	Scadenza	Proroga
Proroga dei termini di scadenza delle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia.	Dal 31.01.2020 al 29.03.2020	90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
	Dal 30.03.2020 al 31.08.2020	7 mesi successivi alla data di scadenza.
Proroga dei termini di scadenza delle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate all'estero.	Dal 1.02.2020 al 31.08.2020	7 mesi successivi alla data di scadenza.
Proroga della validità della patente di guida.	Dal 1.02.2020 al 31.08.2020	7 mesi successivi alla data di scadenza.
	Il 31.01.2020	31.08.2020
Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore, categorie: M (automobili), N (veicoli commerciali), O3 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 t.), O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 t.) e T5 (trattori stradali o motrici).	Dal 1.02.2020 al 31.08.2020	7 mesi successivi alla data di scadenza.